

N. 340/23 PU

Concordato minore Girelli Roberto



TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

in relazione la proposta di concordato minore presentata da **Girelli Roberto (titolare dell'omonima ditta individuale)** in data 29.11.23 e, in relazione alla richiesta di omologa di tale proposta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, come integrata in data 26.1.24;

ribadito che, come già evidenziato nel proprio provvedimento in data 2.2.24 di apertura della procedura:

- 1) sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Pescantina (Vr) e che in tale Comune è situata anche la sede della sua impresa, sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona
- 2) la proposta di concordato minore è stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Invero il Girelli è titolare di impresa individuale esercente attività di rivendita tabacchi e, dall'esame della documentazione prodotta e tenuto conto delle verifiche operate dal gestore, deve ritenersi che si tratti di impresa minore ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. d) CCII, atteso che:
 - a) per le ragioni evidenziate dalla stimatrice dott.sa Molognoni (cfr perizia di cui al doc. 17.5.), sintetizzate a pagina 29 della relazione del gestore, l'azienda di rivendita dei tabacchi potrebbe essere ceduta a terzi, con trasferimento e subentro dell'acquirente anche nella concessione, solo nel caso in cui l'attività possa continuare ad essere esercitata dall'acquirente nei medesimi locali ove si trova attualmente (Pescantina, via Are n. 4). Sennonché tali locali sono stati concessi al Girelli in comodato dalla sorella, la quale ha

dichiarato di non essere disponibile a concederne il godimento a terzi, nel caso in cui l'attività sia esercitata da altri in luogo del fratello (cfr dichiarazione di Girelli Nadia di cui al doc. 17.9). Ciò comporta, di fatto, l'impossibilità di cessione dell'azienda e, quindi, un valore di mercato nullo della stessa. Il residuo patrimonio del ricorrente, secondo la valutazione del gestore della crisi (che ha anche provveduto a far stimare l'immobile di proprietà del Girelli: cfr perizia dell'arch. Pasquale di cui al doc. 17.10), ha invece un valore di mercato di euro 97.000,00. E tale situazione è quella esistente nell'intero triennio anteriore al deposito del ricorso. Deve quindi ritenersi comprovato che l'attivo patrimoniale sia inferiore alla soglia minima di euro 300.000;

b) dalle dichiarazioni dei redditi di impresa, Iva e Irap (cfr docc. 19, 20, 21) prodotte dal ricorrente emerge che, nell'intero triennio anteriore al deposito del ricorso, l'impresa ha prodotto un volume d'affari - e quindi ricavi - di entità inferiore alla soglia minima di euro 200.000,00;

c) l'ammontare complessivo dei debiti (già al netto delle rate di rottamazione quater per complessivi euro 41.120,32 pagate dalla moglie del ricorrente in data 25.10.23 e 29.11.23, nonché dell'ulteriore pagamento di euro 9.551,41 del 9.1.23), come da ultimo accertato e verificato dal gestore della crisi (cfr integrazione dell'attestazione in data 24.1.24), è pari ad euro 425.865,79, quindi inferiore alla soglia minima di euro 500.000,00.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCI, il Girelli è astrattamente legittimato a proporre il concordato minore;

- 3) poiché è previsto un consistente apporto di vera e propria finanza esterna senza diritto a restituzione da parte di Garcia Daisy Isabel (moglie del ricorrente), che comporterà un aumento in misura senz'altro apprezzabile della soddisfazione dei creditori (rispetto a quella che potrebbe essere ottenuta nell'alternativo scenario della liquidazione controllata), la proposta concordataria deve ritenersi anche concretamente ammissibile ai sensi dell'art. 74, c. 2 CCI;
- 4) ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come sopra evidenziato, il ricorrente è gravato da debiti per euro 425.865,79 e, oltre ad essere titolare di un patrimonio del valore di soli euro 97.000,00, dalla sua attività di impresa ricava un reddito di euro 1.000,00 al mese, che deve destinare alle spese (pari ad euro 1.300,00 mensili) necessarie per il mantenimento proprio e del nucleo familiare (costituito dal ricorrente e dalla moglie). E' perciò del tutto evidente che il Girelli non disponga di entrate correnti e di beni prontamente liquidabili tali da consentirgli di far fronte con regolarità ai

propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento (sub specie di vera e propria insolvenza);

- 5) il ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 75, c. 1 CCI;
- 6) la relazione del gestore della crisi dott. Stefano Tonelato contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76, c. 2 CCI;
- 7) la proposta prevede il pagamento solo parziale dei creditori privilegiati e, tuttavia, ai sensi dell'art. 75, c. 2 CCII il gestore della crisi ha verificato che la proposta medesima è in grado di assicurare a tali creditori un pagamento per importo non inferiore a quanto potrebbero ottenere nell'alternativo scenario della liquidazione controllata;
- 8) il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e - allo stato - non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;

rilevato che la proposta concordataria prevede, entro 60 giorni dall'omologa con sentenza definitiva:

- 1) il pagamento integrale delle prededuzioni (compenso dell'OCC e 75% del compenso dell'Advisor) per complessivi **euro 18.560,34**.

Va tuttavia precisato che, poiché ai sensi dell'art. 81, c. 4 CCII il compenso dell'OCC dovrà essere determinato dal Giudice solo al termine dell'esecuzione del concordato (senza che, ai fini di tale liquidazione, sia vincolante l'importo pattuito con il debitore), il Girelli dovrà inizialmente accantonare e non corrispondere immediatamente all'OCC l'importo di euro 9.280,17 con lo stesso pattuito. Tale somma potrà quindi essere corrisposta all'OCC, nei limiti di quanto liquidato dal GD, solo una volta che sarà data esecuzione completa alla proposta con pagamento di tutti gli altri creditori e che l'OCC avrà proceduto ai sensi dell'art. 81/4 CCII (relazione finale; verifica positiva da parte del GD circa la completa esecuzione del concordato; liquidazione del compenso dell'OCC da parte del Giudice);

- 2) il pagamento dei crediti di CCIAA, INPS, Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate riscossione assistiti da privilegio ipotecario di primo grado nella misura del 95,52%, corrispondente al valore del bene su cui insiste il privilegio, come attestato ai sensi dell'art 75, c. 2 CCII dal Gestore della Crisi (sulla base della valutazione di stima dell'arch. Pasquale sub. doc. 17.10). Per tali creditori (titolari di un credito complessivo nominale di euro 83.754,31) è previsto un pagamento di complessivi **euro 80.000,00**;

- 3) il pagamento di Molognoni Margherita, titolare di credito assistito da privilegio ai sensi dell'art 2751bis, n. 2 cc (di nominali euro 11.419,20), nella misura del 49,04 %, corrispondente al valore dell'unico bene mobile (autovettura) su cui insiste il privilegio, quale attestato dal gestore della crisi ai sensi dell'art. 75, c. 2 CCII. Per tale creditrice è previsto un pagamento di **euro 5.600,00**;
- 4) il pagamento dei creditori di cui ai due punti precedenti per la parte incapiente e degradata al chirografo, nonché di tutti gli altri creditori chirografari *ab origine*, nella misura del 3,05%, con versamento a loro favore del complessivo importo di **euro 10.279,25** (a fronte di un credito nominale complessivo di euro 336.511,48)

rilevato, in particolare, che il piano prevede che l'intera provvista necessaria per dare esecuzione alla proposta, pari ad euro 114.439,59, sarà messa a disposizione dei creditori da Daisy Isabel Garcia, moglie del ricorrente, a titolo di vera e propria finanza esterna senza diritto a restituzione, come da impegno assunto in data 22.11.23 (doc. 26), come integrato in data 9.1.24 (doc. 6.00, allegato all'integrazione dell'attestazione del gestore del 26.1.24);

verificato che:

- la proposta di concordato e il decreto di apertura della procedura del 2.2.2024 sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori, con le modalità e nel rispetto del termine fissato dal giudice;
- che, a cura del gestore della crisi, si è provveduto alla pubblicità di cui all'art. 78, c. 2, lett. a) CCI;

rilevato che:

- in data 11.3.2024, all'esito del voto, il gestore della crisi ha inviato al giudice apposita relazione nella quale ha evidenziato e documentato che, su un totale di creditori ammessi al voto per euro 336.511,48 (corrispondente al credito nominale dei creditori privilegiati per la parte degradata al chirografo e dei creditori chirografari *ab origine*):
 - a) ha votato a favore in modo espresso Agenzia delle Entrate, per euro 195.876,82;
 - b) non si sono pronunciati entro il termine assegnato – ed hanno quindi aderito alla proposta per silenzio assenso ai sensi dell'art. 79, c. 3 CCII – i creditori Agenzia delle Entrate riscossione per euro 20.841,45, CCIAA per euro 176,30 e Molognoni per euro 5.819,20;

- c) hanno votato contro la proposta i creditori Inail per euro 462,52 e INPS per euro 113.335,19.

ritenuto che la proposta debba pertanto ritenersi approvata dai creditori ai sensi dell'art 79, c. 1 CCII, posto che: a) sono stati espressi voti favorevoli (in modo espresso o per silenzio assenso) per complessivi euro 222.713,77, quindi per importo superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto; b) poiché il voto favorevole di Agenzia delle Entrate (euro 195.876,82), da solo, è superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto (in totale euro 336.511,48) ai fini della approvazione è necessaria anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. E a tal fine, poiché nel concordato minore il voto favorevole alla proposta può essere manifestato dal singolo creditore sia con comunicazione di adesione inviata al gestore della crisi, sia per silenzio/assenso semplicemente astenendosi dal votare, non vi è dubbio che in entrambi i casi si sia di fronte a manifestazione di voto favorevoli da parte dei creditori, sicché deve concludersi che – ai sensi dell'art. 79, c. 1 CCII – quali voti “espressi” dai creditori ammessi al voto debbano essere considerati quelli manifestati secondo entrambe le suddette modalità di manifestazione di adesione alla proposta. D'altra parte, finalità della norma, in presenza di un creditore titolare della maggioranza dei crediti (c.d. tiranno), è evidentemente quella di consentire l'approvazione della proposta all'ulteriore condizione che anche la maggioranza dei creditori per teste sia favorevole alla proposta medesima. Condizione che, con tutta evidenza, sussiste anche nel caso in cui alcuni creditori, confidando sul disposto dell'art. 79, c. 3 CCII, abbiano optato per una manifestazione del loro consenso solo tacita, per silenzio assenso. Invero, se si ritenesse che ai fini del conseguimento della maggioranza rilevino solo i creditori che hanno manifestato la loro adesione alla proposta in modo espresso, il risultato finale sarebbe quello di non consentire l'omologa in un caso in cui il concordato ha di fatto ottenuto il consenso sia della maggioranza dei crediti, sia della maggioranza dei creditori, di fatto trasformando in voto contrario il voto favorevole non manifestato e, tuttavia, qualificato tale per espressa disposizione di legge;

rilevato che entro il termine assegnato dal Giudice nessun creditore ha inviato al gestore della crisi osservazioni o contestazioni alla proposta;

ritenuto, che il piano debba ritenersi giuridicamente ammissibile ed anche in concreto fattibile, posto che la moglie del ricorrente ha già assunto impegno scritto a mettere a disposizione della procedura entro 30 giorni dall'omologa definitiva (e, quindi, in tempo utile per provvedere ai pagamenti nel termine di 60 giorni dall'omologa previsto nella proposta) la somma di euro 114.439,59 (già al netto della somma di euro 20.561,41 versata all'Erario in data 29.11.23, per il

pagamento della seconda rata della c.d. rottamazione *quater*) esattamente corrispondente al fabbisogno concordatario;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 80 CCI per l'omologa della proposta di concordato minore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

ritenuto che debbano essere stabilite forme di pubblicità della presente sentenza analoghe a quelle già disposte per il decreto di apertura della procedura;

ritenuto opportuno precisare sin d'ora che, contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, questo Giudice non potrà ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile di proprietà del ricorrente, ai sensi dell'art. 81, c. 2 CCII. A tal fine è infatti necessario che, in base al piano, sia prevista la alienazione del bene con modalità competitive per ricavare la provvista necessaria per dare esecuzione alla proposta, mentre nella fattispecie la provvista è costituita unitamente dalla finanza esterna messa a disposizione dalla moglie, senza alienazione di beni. Pertanto, una volta eseguito il concordato ed estinti i crediti ipotecari come da proposta (e nella misura risultante dalla falcidia concordataria, con esdebitazione *ex lege* per la parte residua) il ricorrente avrà semplicemente diritto a che i creditori ipotecari – in quanto soddisfatti – prestino assenso alla cancellazione dell'ipoteca, senza che tale effetto possa essere conseguito mediante ordine di cancellazione da parte di questo Giudice ai sensi dell'art 81, c. 2 CCII

P.Q.M.

Visto l'art. 80 CCI

OMOLOGA

la proposta di concordato minore presentata da **Girelli Roberto (titolare dell'omonima ditta individuale)**, cod.fisc. GRLRRT63S07B296B;

DISPONE

che a cura del Gestore della crisi la presente sentenza:

- sia pubblicata sul sito web del Tribunale di Verona e nel registro delle imprese in relazione alla ditta individuale del ricorrente;
- che l'esecuzione di tali adempimenti pubblicitari sia comprovata documentalmente **entro 30 giorni** dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che il Gestore della crisi:

- vigili sull'esatta esecuzione del concordato da parte del debitore, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;
- **ogni sei mesi** relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta concordataria da parte del ricorrente;
- riferisca immediatamente al Giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCI.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.

Verona, 18.3.2024

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca